

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-975 del 20/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 36/38
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1023 del 20/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n. 65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 36/38.**

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;

- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 07/11/2022, acquisita al Prot. Com.le 13885 e da Arpae al PG/2022/182607, da **SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA** avente sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n. 65, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 36/38, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che il SUAP con Nota Prot. Com.le 14486 del 21/11/2022, acquisita al PG/2022/191198, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 16040 del 28/12/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/212419, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 13/04/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4693 e da Arpae al PG/2023/65362;

**Vista** la nota Prot. Com.le 1773 del 12/02/2024, acquisita al PG/2024/27769, con la quale il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha preso atto della documentazione relativa all'impatto acustico ricevuta contestualmente alla presentazione dell'istanza;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:  
Rapporto istruttorio acquisito in data 20/02/2024, ove si da atto degli esiti della della Conferenza di Servizi;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da

Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 04529230403) avente sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n. 65, **per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 36/38.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, in quanto sprovvista di titolo autorizzativo valido, relativamente alle emissioni derivanti dalle attività di carpenteria metallica, sgrassaggio e verniciatura, suddivise fra due edifici distinti, come di seguito indicato:

- Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 38
  - emissione E1 - tunnel pretrattamento: aspirazione ingresso sagome;
  - emissione E2 - caldaia spogliatoi (33,7 kw, a metano);
  - emissione E3 - tunnel pretrattamento: aspirazione uscita sagome;
  - emissione E4 - caldaia - forno asciugatura sagome (0,175 MW, a metano)
  - emissione E5 – cabina di verniciatura a polvere;
  - emissione E6 - caldaia - forno polimerizzazione (0,48 mw, a metano);
  - emissione E7 - forno di polimerizzazione;
  - emissione E14 - centrale termica per acqua rete (aerotermi) e riscaldamento soluzione alcalina (n. 1 caldaia da 0,383 mw, n. 1 caldaia da 0,436, alimentate a metano);
  - emissione E15 - caldaia riscaldamento uffici (33,7 kW, a metano);
- Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 36
  - emissione E8 – saldatura manuale e automatica;
  - emissione E9 – saldatura manuale ed automatica (ferro, acciaio, alluminio).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 14486 del 21/11/2022 acquisita al protocollo PG/2022/191198 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Santa Sofia;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/186754 del 14/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Santa Sofia di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/196076 del 29/11/2022, aggiornata in data 20/04/2023 PG/2023/70138, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/82682 del 11/05/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*“Sintesi del contenuto tecnico*

*A seguito di ispezione nel mese di luglio 2022 lo scrivente ST ha accertato che la ditta SCS non*

dispone del titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera.

Con la presente istanza la ditta richiede l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 per l'attività di produzione di impianti segnaletici stradali.

...

#### *Emissioni -proposta di limite e prescrizioni*

*E1 convoglia i vapori dell'asciugatura dei pezzi, sgrassati con soluzione basica DeNAD e DeNClean. È possibile che in questa fase si abbiano vapori alcalini; la ditta osserva che negli autocontrolli il valore del parametro sostanze alcaline è inferiore al limite di rilevabilità mentre la portata è molto prossima al valore limite.*

*I criteri regionali ex CRIAER al punto 4.13.28 prevedono per tale lavorazione l'installazione di un impianto di assorbimento con le caratteristiche indicate nell'Allegato 3; tenuto conto che tale emissione ha una portata limitata pari a 600 Nmc/h, quindi uno scarso impatto atteso, considerati gli esiti analitici che confermano tale previsione, si ritiene accettabile l'assenza del suddetto impianto di abbattimento.*

*A questo lavaggio seguono diversi risciacqui con acqua di rete priva di additivi. Successivamente i pezzi vengono trattati con un prodotto a base di acido esafluorozirconico all'1% per migliorare l'aggrappaggio delle vernici in polvere con cui verranno rivestiti. Segue ancora un bagno di risciacquo per eliminare l'eccesso di prodotto.*

*I pezzi vengono asciugati tramite un'aspirazione di aria che convoglia in E3; tale emissione era soggetta al controllo di HF e ione fluoro, perchè il CRIAER prevedeva tale parametro nelle attività di trattamento superficiale dei metalli, ma si ritiene che dal trattamento con DOOLCOAT, prodotto che viene diluito all'1% in acqua, preparato in cui l'acido esafluorozirconico è presente all'1% e quindi allo 0,01 % nella soluzione finale, non si possa produrre acido fluoridrico nè nel bagno, nè nelle emissioni di E3, tantomeno dopo un bagno di risciacquo.*

*La ditta ha richiesto un aumento di portata stante l'esito degli autocontrolli (riportati in tabella) che codesto ST ha richiesto nell'ambito delle prescrizioni impartite con verbale 20/VP/2022 del 02/08/2022. Si può condividere la richiesta che, nel caso di E7, comporta un miglioramento dell'aspirazione degli eventuali gas che si sviluppano nel processo con (flusso che aumenta da 1,95 m/s a 3,12 m/s) .*

<b>Emissione</b>	<b>Data autocontrollo</b>	<b>Portata rilevata</b>	<b>Limite attuale</b>	<b>Portata richiesta</b>
<b>E1</b>	05/10/2022	3.820 Nmc/h	4.000 Nmc/h	7.000 Nmc/h
<b>E3</b>	05/10/2022	4.137 Nmc/h	4.000 Nmc/h	6.000 Nmc/h
<b>E7</b>	05/10/2022	484 Nmc/h	500 Nmc/h	800 Nmc/h
<b>E9</b>	05/10/2022	1.579 Nmc/h	1.600 Nmc/h	2.500 Nmc/h

*Su E1, l'emissione relativa all'attività di sgrassatura dei pezzi, compresa al punto 4.13.28 del CRIAER; per tale emissione è prescritto un impianto di assorbimento che la ditta non ha previsto.*

*L'attività di cui all'emissione E5 compresa al punto 4.13.39 dei Criteri CRIAER prevede un limite per le polveri pari a 5 mg/Nmc. Tale valore è ridotto a 3 mg/Nmc secondo quanto previsto al punto 4.7 della DGR 2236/09. Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, che nel caso in questione è costituito da un ciclone ed un filtro a maniche.*

*L'attività di cui all'emissione E7 compresa al punto 4.13.4 dei Criteri CRIAER prevede un limite per le sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc. Aumentando la portata ad 800 Nmc/h da quella attualmente autorizzata (500) la velocità del flusso passa da 1,95 m/s a 3,12 m/s.*

*Per le saldature che convogliano in E8 ed E9, dove si lavorano sia ferro che acciaio, i valori limite sono quelli previsti al punto 4.13.20 del CRIAER.*

Emissione	attività	portata (Nmc/h)	inquinanti	limite	impianto abbattimento
E1	asciugatura dopo sgrassaggio	7000	sostanze alcaline come (Na <sub>2</sub> O)	5	/
E5	verniciatura	14000	polveri	3	ciclone + filtro a maniche
E7	forno polimerizzazione	800	COV	50	/
E8	saldatura*	2500	polveri CO NOx	10 10 5	/
E9	saldatura*	2500	polveri CO NOx	10 10 5	/

\*non si effettua saldatura INOX

#### Emissioni da impianti termici

Sono presenti una serie di caldaie per generare calore ad uso produttivo e un paio di caldaie ad uso civile. Le emissioni relative ad impianti di combustione asserviti alle varie lavorazioni da cui E4, E6 ed E14 derivano da impianti con potenza termica nominale complessiva > 1MW.

La potenza termica totale installata per le caldaie ad uso produttivo è pari a 1,09 Mwt mentre singolarmente non sono presenti impianti termici produttivi con potenzialità termica superiore ad 1 Mwt. Non si prescrivono gli autocontrolli.

Riassumendo:

Emissione	sigla impianto	tipologia	PTN (kW)	combustibile	inquinanti	limiti (mg/Nmc)
E4	C1	Caldaia per forno asciugatura sagome	175	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E6	C2	Caldaia per forno polimerizzazione	480	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E14	C3	Centrale termica per acqua rete (aerotermi) e riscaldamento soluzione alcalina 2 caldaie	383 e 436	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E2	C4	caldaia spogliatoi	33	metano		
E15	C5	caldaia uffici	33	metano		

#### Conclusioni

Si prescrive:

- stante la presentazione dell'autocontrollo richiesto a seguito di altro procedimento, si richiede l'effettuazione di 1 autocontrollo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA per le emissioni **E1, E5, E7, E8, E9** al fine di verificare il rispetto dei limite di portata e degli inquinanti relativi all'attività.

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza



dell'organo di controllo in qualsiasi momento”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 29/05/2023 prot. 2023/0146205/P, inoltrata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 17/06/2023 e acquisita al prot. PG/2023/106576 del 19/06/2023, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In relazione all’oggetto, vista la richiesta di parere in sede di conferenza dei servizi asincrona prot. 14486 del 21/11/2022 e valutata la documentazione agli atti*

*premesso che la Ditta S.C.S. Società Costruzione Segnaletica Soc. Coop. si classifica come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 6, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994*

*preso atto che è situata in un contesto prevalentemente industriale ma con presenza di edifici residenziali nelle immediate vicinanze*

*tenuto conto di quanto dichiarato dalla ditta, ovvero “L’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m è pari all’incirca a 8 metri”, e dei dati forniti circa l’altezza e le caratteristiche dei propri punti di emissione, e la tipologia di inquinanti presenti nelle emissioni stesse, per quanto di specifica competenza si esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*a condizione che:*

- i camini delle emissioni E8 e E9 (saldatura), attualmente direzionati verso gli edifici residenziali circostanti, siano modificati sia in direzione sia in altezza in quanto non ritenuti idonei a tutelare dall’inquinamento atmosferico i recettori sensibili presenti nelle immediate vicinanze. In particolare si ritiene necessario elevarli di almeno un metro oltre il colmo del tetto dell’edificio di civile abitazione più alto e direzionarli in maniera tale da non impattare direttamente sui recettori residenziali;*
- anche per il camino dell’emissione E7 (forno polimerizzazione) siano adottati analoghi interventi migliorativi a tutela della salute della popolazione residente*

*con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni”.*

Con nota prot. n. 1775 del 12/02/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/27873 del 13/02/2024, il Comune di Santa Sofia – Servizio Edilizia Privata - Patrimonio - Ambiente e Territorio ha espresso una valutazione positiva di seguito riportata:

*“Considerato che la vigente destinazione urbanistica del lotto, censito catastalmente al foglio 18 part. 393, in cui viene svolta l’attività della Ditta SOCIETA’ COSTRUZIONI SEGNALETICA Soc.Coop. Ricade:*

*1. Sub-ambito del territorio consolidato PE2 – “Ambiti specializzati per attività produttive, esistenti da completare” (vedi tavola P1.1 del RUE). Negli ambiti urbanistici A13(pe) sono previsti in generale i seguenti tipi*

*d’uso:*

- *C11 Attività commerciali all’ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi;*
- *D8 Distribuzione carburanti per uso autotrazione,*
- *E9 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese;*
- *D7 Artigianato dei servizi agli automezzi ;*
- *E9 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale;*
- *D7 Attività di parcheggio;*
- *G15 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo;*
- *C6 Attività manifatturiere industriali;*
- *C7 Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare;*
- *C6 Attività manifatturiere artigianali;*
- *C9 Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami;*
- *C8 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;*
- *F6 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore agroalimentare;*
- *G3 Reti tecnologiche e relativi impianti;*

- G4 Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori;
- G5 Impianti di trasmissione (via etere);
- G1 Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio;
- G2 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale;
- G1 Parcheggi pubblici in sede propria;
- G6 Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile Sono inoltre consentiti:

- E1 Esercizi commerciali di vicinato non alimentari, nella misura massima del 15% della ST complessiva del fabbricato esistente cui è annesso, fino ad un massimo di mq. 150 di SV, in fabbricato esistente, e con un minimo concedibile fino a mq. 60. E' ammesso l'uso E8 (pubblico esercizio) solo in caso di trasferimento di una attività già esistente all'interno del territorio comunale, con la previsione della riqualificazione del fabbricato e delle aree esterne al lotto. E' inoltre ammesso l'uso A1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità edilizia): SUL non superiore al 20% della ST edificata e comunque non superiore a 200 mq.. L'uso A1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale della parte di ST relativa all'attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di conformità edilizia della residenza.. L'uso B1 (Attività ricettive alberghiere) può essere ammesso previo inserimento nel POC. 2. Negli ambiti A13(pe) gli interventi di completamento, modificazione funzionale, ristrutturazione

2. "Ambiti specializzati per attività produttive - A-13" (vedi tavola C della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art.27bis L.R.20/2000 e ss.mm.ii.);

#### **ESPRIME**

*parere favorevole alla conformità urbanistica con gli strumenti urbanistici vigenti".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle condizioni poste dall'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere prot. 2023/0146205/P del 29/05/2023, ha ritenuto congruo richiedere alla Ditta la presentazione di un progetto di adeguamento entro 120 giorni dal rilascio dell'AUA, prescrivendone la realizzazione entro ulteriori 120 mesi a partire dalla positiva valutazione dello stesso.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 07/11/2022 P.G.N. 13885 per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E2 - CALDAIA SPOGLIATOI** (33,7 kW, a metano)

**EMISSIONE E15 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI** (33,7 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di segnaletica stradale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di**

**seguito stabilite:**

Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 38

**EMISSIONE E1 – TUNNEL PRETRATTAMENTO: ASPIRAZIONE INGRESSO SAGOME**

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline espresse come Na <sub>2</sub> O	5	mg/Nmc
---	---	--------

**EMISSIONE E3 – TUNNEL PRETRATTAMENTO: ASPIRAZIONE USCITA SAGOME**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Vapore acqueo

**EMISSIONE E4 – CALDAIA - FORNO ASCIUGATURA SAGOME (0,175 MW, a metano)**

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E5 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Impianto di abbattimento: cicloni (n. 4) + filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

**EMISSIONE E6 – CALDAIA - FORNO POLIMERIZZAZIONE (0,48 MW, a metano)**

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONI E7 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

#### **EMISSIONE E14 – CENTRALE TERMICA PER ACQUA RETE (AEROTERMI) E RISCALDAMENTO SOLUZIONE ALCALINA (n. 1 caldaia da 0,383 MW, n. 1 caldaia da 0,436, alimentate a metano - con funzionamento alternativo)**

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 36

#### **EMISSIONE E8 – SALDATURA MANUALE E AUTOMATICA**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E9 – SALDATURA MANUALE ED AUTOMATICA (FERRO, ACCIAIO, ALLUMINIO)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Entro 120 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà provvedere a presentare, nel

rispetto delle procedure previste per le modifiche dall'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento per elevare i camini delle **emissioni E7, E8 e E9** di almeno un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio di civile abitazione più alto, e direzionarli in maniera tale da non impattare direttamente sui recettori residenziali, come richiesto dalla Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere prot. 2023/0146205/P del 29/05/2023. Tali interventi dovranno poi essere realizzati entro ulteriori 120 giorni a partire dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione a conclusione della procedura di modifica.

3. Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni E1, E5, E7, E8 e E9**, al fine di verificare il rispetto del valore limite di portata in emissione e dei valori limite per gli inquinanti. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E5, E7, E8 e E9** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 6. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.  
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
6. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissione E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
  - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o

passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008



Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

12. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**